REGOLAMENTO (CE) N. 2502/1999 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 1999

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2166/83 che istituisce un regime di licenze per alcune attività di pesca in una zona al nord della Scozia (zona Shetland)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) il regolamento (CEE) n. 2166/83 della Commissione che istituisce un regime di licenze per alcune attività di pesca nella zona al nord della Scozia (zona Shetland) [3] definisce la procedura di comunicazione dei movimenti dei pescherecci comunitari operanti nella zona in questione;

(2) il regolamento (CE) n. 1489/97 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (SCP) [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2445/1999 [5], precisa i dati che i pescherecci comunitari ai quali si applica l'SCP sono tenuti a trasmettere;

(3) al fine di ridurre gli oneri dei pescatori interessati, è opportuno esonerare dalla procedura di comunicazione dei movimenti le navi operanti nella zona a nord della Scozia (zona Shetland), alle quali si applica l'SCP e che trasmettono tramite l'SCP i dati richiesti;

(4) occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2166/83 della Commissione;

(5) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2166/83 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Tuttavia, le navi comunitarie operanti nella zona alle quali si applica il sistema di controllo dei pescherecci via satellite (SCP) e che trasmettono dati tramite l'SCP, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1489/97 della Commissione (*), sono esonerate dalla procedura di comunicazione dei movimenti di cui al paragrafo 1.

(*) GU L 202 del 30.7.1997, pag. 18.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1.
[2] GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1.
[3] GU L 206 del 30.7.1983, pag. 71.
[4] GU L 202 del 30.7.1997, pag. 18.
[5] GU L 298 del 19.11.1999, pag. 5.